

# CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

(Costituita presso la CONSOB)



## Che cos'è?

È un organo tecnico, istituito presso la Consob, che svolge funzioni di conciliazione ed arbitrato nelle controversie tra investitori ed intermediari, per la violazione, da parte di questi ultimi, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

## Come funziona? (secondo il regolamento della Consob del 18/07/2012)

Le procedure di conciliazione, coperte in tutte le fasi da riservatezza, s'ispirano ai principi di

- immediatezza
- concentrazione
- oralità
- imparzialità
- indipendenza

e sono

- la conciliazione
- l'arbitrato ordinario
- l'arbitrato semplificato.

**La Camera non interviene in alcun modo nel merito delle controversie, delegando la procedura esclusivamente al conciliatore designato.**

Arbitrato ordinario

- si applicano le norme del codice di procedura civile e l'arbitro decide secondo le norme di diritto;
- per essere attivato necessita di una apposita convenzione tra le parti: occorre che sia contenuto in una clausola\* del contratto sottoscritto dall'investitore o in un'apposita convenzione stipulata tra le parti.

**\* la clausola non vincola l'investitore, che è sempre libero di portare la controversia di fronte al giudice ordinario.**

- si svolge di fronte a un arbitro unico
- si può svolgere di fronte ad un collegio composto da tre membri, se lo richiedono le parti che scelgono gli arbitri tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera.

La procedura si conclude (salvo proroga dei termini)

- entro 120 giorni dall'accettazione degli arbitri
- con una decisione (lodo) impugnabile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.\*  
\* solo per vizi di legittimità di fronte alla Corte d'Appello competente.

Arbitrato semplificato

- procedura volta a "indennizzare" l'investitore con una somma di denaro, nei limiti della prova raggiunta e per il solo danno patrimoniale subito (con esclusione di altri tipi di danno)
- può essere chiesto esclusivamente dall'investitore che abbia già sottoposto un reclamo all'intermediario, purché sia **previsto** nel contratto di investimento sottoscritto o in una apposita convenzione arbitrale.

Il procedimento si svolge di massima

- in una sola udienza
- dinanzi a un arbitro unico scelto secondo le regole dell'arbitrato ordinario.

La decisione (lodo semplificato)

- si fonda sulle prove precostituite (documentali) introdotte dalle parti all'inizio della procedura
- è sottoposta alla Consob per l'apposizione di un visto di regolarità formale
- è impugnabile nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Per entrambi gli arbitrati gli arbitri propongono alla Camera di liquidare il proprio onorario in base all'apposita convenzione, al quale vanno aggiunte le spese sostenute.

## Cosa fare

La conciliazione può essere attivata

- esclusivamente dall'investitore
- dopo aver presentato reclamo all'intermediario
- non siano state avviate altre procedure di conciliazione in relazione alla controversia.

**L'adesione dell'intermediario alla procedura non è obbligatoria**

La Camera sollecita l'adesione dell'intermediario alla procedura ricevuta l'istanza dell'investitore. Se l'intermediario non intenda aderire

- la Camera ne dà comunicazione all'investitore

in caso contrario

- la Camera nomina il conciliatore secondo i criteri prefissati
  - vicinanza territoriale con le parti
  - esperienza maturata sull'oggetto della controversia
  - carico di lavoro pendente davanti al singolo conciliatore
  - equa ripartizione degli incarichi anche in funzione del rispetto di genere e comunica il nome alle parti.

La procedura si conclude (salvo eventuali proroghe)

- entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza
- con un verbale di riuscita o fallita conciliazione o di "chiusura delle operazioni".

Il compenso per il conciliatore, che tiene conto del valore della controversia, è stabilito in un'apposita tabella.

In caso di mancata conciliazione, le parti corrispondono solo metà del compenso spettante al conciliatore.

### A chi rivolgersi ?

Bisogna presentare preventivamente reclamo al proprio intermediario.

L'intermediario ha un tempo massimo di 90 giorni per rispondere all'investitore.

Per attivare la procedura presso la Camera di conciliazione, l'investitore dovrà

- registrarsi al sito della Camera Consob
- scaricare e compilare la modulistica di conciliazione
- inviare il modulo generato dal sistema internet alla Camera - Consob Via G.B. Martini 3, 00198 Roma - insieme a tutta la documentazione necessaria per un esame approfondito e completo\*.

\* si consiglia di seguire le istruzioni indicate dalla Consob circa la procedura precisa da seguire

In caso di dubbi sulla lettura del proprio foglio informativo, sulle condizioni applicate al proprio rapporto bancario o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, ("Dove siamo"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.